

CAMERA DEI DEPUTATI N. 172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, TATARELLA, FINI, BERSELLI, BUONTEMPO,
BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNA-
ZIO LA RUSSA, NANIA, PASETTO, PATARINO, SERVELLO,
TASSI, TREMAGLIA, VALENSISE**

Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo presentare questo progetto di legge già proposto, nella scorsa legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi. L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nell'integrità dell'articolato e della relazione.

La « disastrosa » situazione in cui si trova a dover operare l'intero sistema giudiziario è ormai cosa nota. Le istanze dei rappresentanti di questa categoria sono puntualmente riportate dalla stampa nazionale ed hanno condotto, anche di recente, ad agitazioni e scioperi in tutto il territorio nazionale.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha da sempre sottolineato la gravità della situazione della giustizia in Italia — da ultimo anche in sede di esame della legge finanziaria —

sostenendo, tra l'altro, la necessità di uno snellimento del lavoro giudiziario attraverso la semplificazione di alcune procedure, ovviamente senza compromettere l'esigenza di certezza e correttezza che tale materia richiede.

In tal senso si inserisce la presente proposta di legge, mediante la riformulazione dell'articolo 149 del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di notificazione a mezzo del servizio postale. In particolare si vuol estendere anche ai procuratori legali delle parti la possibilità di provvedere alla notificazione attraverso il servizio postale, possibilità che attualmente è riservata ai soli ufficiali giudiziari.

In altre parole si propone di dare direttamente ai rappresentanti legali delle parti l'eventuale onere di farsi carico della notifica degli atti attraverso una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, nel

tentativo di alleggerire non solo il carico degli uffici notifiche presso i vari tribunali, ma anche quello degli ufficiali giudiziari.

Oltre alla necessità di una revisione del codice di procedura civile già sollecitata da parte di molte forze politiche con la presentazione di varie proposte di legge, ci preme sottolineare — per quanto riguarda più specificatamente questa no-

stra iniziativa — che anche l'articolo 152 del nuovo codice di procedura penale prevede che la notificazione richiesta dalle parti possa essere « effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata ... ».

Appaiono perciò superflue ulteriori motivazioni ma anzi siamo certi, nel presentare questa proposta, che non sfuggirà alla sensibilità degli onorevoli colleghi la necessità di un suo pronto esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 149 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — (*Notificazione a mezzo del servizio postale*). — Salvo che la legge non disponga altrimenti, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale ad opera dell'ufficiale giudiziario o del procuratore legale della parte. In tal caso l'ufficiale giudiziario, o il procuratore legale della parte quando la notificazione avviene suo tramite, scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che è allegato all'originale ».